

**REGOLAMENTO (CE) N. 1113/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 26 giugno 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce un nuovo certificato di controllo per i prodotti importati che sostituisce il certificato di cui al regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione <sup>(4)</sup> e prevede che il nuovo certificato sarà utilizzato a decorrere dal 1° luglio 2002 per i prodotti importati secondo le procedure di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (2) Tuttavia, in vista del 1° luglio 2002, più Stati membri hanno riscontrato una serie di difficoltà tecniche ed hanno manifestato dubbi quanto all'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2001. Per una questione di trasparenza e per evitare confusione, questi problemi vanno risolti prima di utilizzare il nuovo certificato.

(3) È pertanto auspicabile posporre la data a decorrere dalla quale sarà utilizzato il nuovo certificato di cui al regolamento (CE) n. 1788/2001.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1788/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 8, la data del «1° luglio 2002» è sostituita dal «1° novembre 2002».
- 2) All'articolo 9, la data del «1° luglio 2002» è sostituita dal «1° novembre 2002».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 56.